

Dotazione minima per gli addetti alle emergenze incendi, non soggette al D.M. 16/02/1982

Tra gli obblighi del datore di lavoro di cui all'art 18, co.1, lett. b), t) e z) del D.Lgs. 81/2008, nei casi della prevenzione incendi e della evacuazione dei luoghi di lavoro, tenuto conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e del numero delle persone presenti, vi sono anche quelli previsti agli artt. 43 e 46 stesso Decreto.

Il Legislatore in materia di salute sicurezza sul lavoro ha inteso perseguire con chiarezza la sicurezza delle persone addette alla gestione delle emergenze incendio ponendo molta attenzione sia sui dispositivi di protezione individuale, sia sulle attrezzature, che devono essere a disposizione in un luogo sicuro e facilmente accessibile all'interno del luogo di lavoro.

La dotazione minima degli addetti varia a seconda del rischio individuato in base ai criteri generali di cui al D.M. 10 marzo 1998, si consiglia per:

- Rischio basso, n. 1 armadio per attrezzatura antincendio e DPI, dotato di ante finestra con vetro safe-crash, che contenga elmetto/i con visiera in policarbonato sollevabile sopra la calotta, quanti anticalore, cintura di posizionamento, cordino di salvataggio, coperta anticalore, piccozzino con custodia, maschera antigas con filtro universale e lampada di emergenza;
- Rischio medio, oltre a quanto previsto per il rischio basso, si consiglia, giacca antifiamma e stivali e autorespiratore;
- Rischio alto, oltre a quanto previsto per il rischio medio si consiglia, pantaloni antifiamma.

Presso ciascuna struttura è consigliabile tenere a disposizione degli addetti alla gestione delle emergenze, un nastro di segnalazione e un megafono per le comunicazioni di emergenza e di evacuazione. Tutta la dotazione deve essere oggetto di controlli periodici da parte dei componenti la squadra.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

